COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Disciplina del mercato settimanale del martedì Art.27 co.1, lett. d) del D.lgs.31/03/1998 n. 114

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del marzo 2005).

INDICE

TITOLO I ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Tipologia del commercio su aree pubbliche

САРО П

DISCIPLINA DEL MERCATO

- Art.2 Classificazione del mercato.
- Art.3 Giornate ed orari di svolgimento del mercato.
- Art.4 Localizzazione e caratteristiche.
- Art.5 Autorizzazzione e concessione di posteggio: 1)Assegnazione; 2)Miglioria; 3)Scambio.
- Art.6 Cessazione anticipata della concessione decennale.
- Art.7 Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
- Art.8 Disposizioni in materia di subingresso.
- Art.9 Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.
- Art.10 Posteggi vincolati a merceologia specifica (art. 28 co. 15 D.lgs.114/98 art 6 lett.a L.R. 12/99)
- Art.11 Registro di mercato, graduatoria dei titolari di posteggio.
- Art.12 Assenze da parte dei concessionari di posteggio, assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.
- Art.13 Assegnazione posteggi liberi non temporaneamente occupati; formazione della graduatoria degli spuntisti.
- Art.14 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione.
- Art.15 Sistemazione delle attrezzature di vendita e modalità di utilizzo del posteggio e di vendita.
- Art.16 Norme igienico-sanitarie.
- Art.17 Circolazione stradale.
- Art.18 Posteggi riservati ai produttori agricoli.
- Art.19 Mercati straordinari.
- Art.20 Sanzioni,

CAPO III

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- Art.21 Esercizio del commercio in forma itinerante
- Art.22 Commercio itinerante mediante posteggio in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni
- Art.23 Norme applicabili.

TITOLO I
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Tipologia del commercio su aree pubbliche

- 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, ed in forma itinerante ed abroga tutte le precedenti disposizioni comunali vigenti in materia.
- 2.L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs.31 marzo 1998, n.114, dalla L.R. 25 giugno 1999, n.12, dalla deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n.1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
- 3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi:
- a) nel mercato al dettaglio annuale;
- b) in forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione Comunale:
- c) la regolamentazione del commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati e nelle fiere è rinviato in un apposito atto.
- 4.Chi opera su area pubblica è obbligato ad esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art.5, comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 1999.

CAPO II DISCIPLINA DEL MERCATO

Art.2

Classificazione del mercato

1.Il mercato al dettaglio su aree pubbliche, annuale, è classificato sulla base delle definizioni di cui all'art.6, comma 1, della Legge Regionale 25 giugno 1999, n.12, come mercato ordinario, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il due per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche.

Art.3

Giornate ed orari di svolgimento del mercato

1.L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.28, co.12 del D.lgs.31/3/1998 n. 114, dell'art.50, co.7 del D.lgs.18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio,
- c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
- d) l'orario entro il quale deve essere completamente somberata l'area mercatale.
- e) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato.
- f) l'orario entro il quale gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, cosiddetti «spuntisti», devono presentarsi per le operazioni di cui all'art.13,
- g) le festività a rilevanza nazionali e locali, in occasione delle quali è autorizzato lo svolgimento del mercato,
- h) le sanzioni per le violazioni all'ordinanza stessa.
- 2.Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.
- 3.L'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate nel mercato.
- 4.Il mercato è annuale e si svolge nella giornata indicata nell'atto di istituzione, attualmente il martedì. Qualora il giorno di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il Sindaco, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori, può autorizzarne il regolare svolgimento o disporre edizioni di recupero in altre giornate.
- 5.In occasione di particolari circostanze, che possono impedire il sereno svolgimento del mercato, sentite le Associazioni suddette, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato.

Art.4

Localizzazione e caratteristiche

Sul territorio del Comune di Campogalliano il mercato si svolge su area scoperta individuata all'atto di istituzione del mercato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del la quale specifica inoltre:

- a) ampiezza dell'area,
- b) numero dei posteggi distinti per settore merceologico,
- c) le dimensione dei posteggi e loro collocazione ed il numero progressivo che li contraddistingue,
- d) il numero dei posteggi riservati al produttore agricolo.
- Gli espositori titolari di autorizzazione decennale per l'occupazione di suolo pubblico, d'ora in poi chiamati concessionari, non presenti sull'area adibita a tale finalità entro le ore 8,00 perdono il diritto ad accedervi durante le operazioni mercatali della giornata senza che possano richiedere la restituzione delle tasse e/o canoni pagati. Gli spazi

liberi possono essere concessi giornalmente ad espositori non titolari di autorizzazione annuale di occupazione di suolo pubblico, presenti sul mercato, sulla base del maggior numero di presenze del triennio precedente; in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di attività dell'ultimo dante causa desumibile dal certificato di iscrizione al Registro Imprese.

Art 5

Autorizzazione e concessione di posteggio: 1. Miglioria; 2. Assegnazione; 3. Scambio.

- 1. MIGLIORIA
- a) Per miglioria si intende la possibilità per il concessionario di posteggio decennale all'interno del mercato di ottenerne, su richiesta formale, un altro temporaneamente non assegnato, ubicato nello stesso mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale. L'assegnazione si effettua sulla base della graduatoria nel rispetto dell'art.11del presente Regolamento.
- b) Le istanze per ottenere l'assegnazione per miglioria sono presentate all'Ufficio Attività Economiche entro il 15 Maggio di ogni anno; le assegnazioni sono effettuate entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno solare.
- Qualora pervengano un numero di richieste per miglioria pari ad 1/3 dei concessionari con autorizzazione decennale, o nel caso che non si riesca a soddisfare tutte le istanze, l'Amministrazione convoca, previa valutazioni in Consulta Economica, tutti i concessionari per comunicare l'esito della procedura.
- c) I posteggi che si rendono liberi a seguito delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo l'ordine della graduatoria dei richiedenti.
- d) Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta esercitate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
- e) În ogni caso é vietato:
- detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato,
- non rispettare i settori e le specializzazioni merceologiche.
- f) Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.
- 2. ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO
- a) Il Comune, previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta Regionale, l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare con l'indicazione del settore o della merceologia dei posteggi. Contestualmente pubblica all'Albo Pretorio apposito bando contenente le modalità previste per la presentazione delle domande. La Regione, entro 60 giorni dalle date sopraddette, provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei dati inviati dal Comune; in caso di discordanza fanno fede i dati esposti nell'Albo Pretorio.
- b) La domanda, in competente bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità previste dal bando esposto nell'Albo Pretorio e va inviata al Comune nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dei posteggi liberi nel Bollettino Ufficiale Regionale; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo; fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se la domanda è consegnata a mano.
- c) L'assegnazione riguarda un solo posteggio per operatore ed è effettuata nel rispetto del settore merceologico o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi disponibili, determinato sulla base di una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
- · maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
- in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, debitamente autocertificata dall'operatore interessato;
- in caso di parità verrà considerata la data di iscrizione al Registro Imprese dando priorità a chi vanta l'iscrizione più datata.
- d) Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
- e) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili, per incremento del numero dei posteggi, o per l'istituzione di un nuovo mercato, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai capoversi precedenti, espletando prima dell'assegnazione dei nuovi posteggi alle migliorie di cui al punto 1. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria è prioritariamente formata dagli operatori già titolari di posteggio negli altri mercati del Comune che rinunciano alla concessione del posteggio.
- f) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi della concessione di posteggio.
- g) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza per ulteriori dieci anni se il Comune non comunica il diniego motivato del rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale, art.28 D.Lgs.n.114/98.
- h) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni e dai regolamenti.

- i) In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni ai fini dell'aggiornamento dei propri titoli autorizzativi (art.4 co.1 L.R. 12/99).
- 3. SCAMBIO DI POSTEGGIO
- a) E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, nel rispetto del settore merceologico o della specializzazione merceologica.
- b) Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
- c) L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
- il mero adeguamento della concessione di posteggio e dell'autorizzazione, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
- conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua durata, in capo ai soggetti originari.

Cessazione anticipata della concessione decennale

La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :

- a) rinuncia del titolare o dei suoi eredi;
- revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore e compatibilmente con le dimensioni e le caratteristiche dell'area individuata e delle attrezzature di vendita (art.5 co.3 L.R.12/99);
- c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare, fatti salvi i periodi di assenza giustificati come previsto al successivo articolo 7co.1punto c)
- d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art.7

Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

- 1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
- a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.5 comma 2 del D.Las.n.114/98;
- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune concedere, su istanza scritta, una proroga non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
- c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.
- 2. Nei casi indicati al comma 1, lettere a), b), c), contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza dalla concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.

Art.8

Disposizioni in materia di subingresso

- 1.Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempre che il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
- 2.Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
- 3.E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
- 4.In caso di subingresso vengono azzerate le assenze effettuate dal cedente utili ai fini della revoca dell'autorizzazione disciplinata dal 2° comma, lettera c) dell'art.5 della L.R. n. 12/99.
- 5.Il subingresso è ammesso solo nel rispetto del settore stabilito o della merceologia del posteggio.
- 6.Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto esibendo atto di trasferimento di proprietà o gestione, oppure certificazione notarile in originale attestante il trasferimento in proprietà o gestione e copia della domanda di volturazione presentata al Comune entro 3 mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
- 7.Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione dello posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, superare gli 80 metri quadrati.

8. L'accoglimento delle domande di cui al comma 7 comporta la revoca dell'autorizzazione e delle concessione del posteggio relativi all'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque, superare gli 80 metri quadrati (punto 2 lett. i del Reg.1368/99).

Art.9

Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

- 1. RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEFINITIVO DEL MERCATO
- a) Si procede alla ristrutturazione o spostamento parziale dei posteggi del mercato, quando i posteggi interessati da tali operazioni sono percentualmente inferiori al 30 per cento dei posteggi complessivi del mercato, compresi quelli destinati ai produttori agricoli. La riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore, è effettuata nelle aree appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, con le seguenti modalità:
- predisposizione e pubblicazione all'albo pretorio di un bando comunale che disciplini la ristrutturazione o lo spostamento parziale, e fissi la data di convocazione di apposita riunione alla quale possono intervenire gli operatori interessati, o loro delegati, al fine di scegliere il posteggio secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di cui al successivo punto;
- redazione di una graduatoria tra i titolari di posteggio interessati alla ristrutturazione o allo spostamento parziale del mercato formulata applicando nell'ordine le priorità previste al successivo art.12, 1° comma, lettera c), nel rispetto del settore merceologico e della merceologia prevista;
- pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune della graduatoria, almeno 15 giorni prima dell'effettuazione della ricollocazione dei posteggi.
- b) In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, la riassegnazione di tutti i posteggi del mercato è effettuata, nelle aree appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, con le seguenti modalità:
- predisposizione e pubblicazione all'albo pretorio di un bando comunale che disciplini la ristrutturazione o lo spostamento totale del mercato, e fissi la data di convocazione di apposita riunione alla quale possono intervenire gli operatori interessati, o loro delegati, al fine di scegliere il posteggio secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di cui al successivo punto;
- redazione di una graduatoria alla quale partecipino tutti i titolari di posteggio formulata applicando nell'ordine le priorità previste al successivo art.12, 1° comma, lettera c), nel rispetto del settore merceologico e della merceologia prevista;
- pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune della graduatoria, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della ricollocazione dei posteggi.
- 2. SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO
- a) Nei casi di forza maggiore, per motivi di pubblico interesse e in tutti i casi di indisponibilità dell'area mercatale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, l'area mercatale tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata con apposita ordinanza del Sindaco, in idonee aree alternative individuate dalla Giunta Comunale; in tali circostanze i posteggi saranno assegnati in base alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.12.

Art. 10

Posteggi vincolati a merceologia specifica (art. 28 co. 15 D.lgs.n.114/98 - art. 6 lett.a L.R. 12/99)

- 1.Nel caso di istituzione di nuovi posteggi e di assegnazione di posteggi liberi, il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative e presenti a livello provinciale, può vincolare i posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.
- 2.Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita prevalentemente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art.11

Registro di mercato, graduatoria dei titolari di posteggio

- 1. Presso l'Ufficio Attività Economiche del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
- a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, della loro superficie, del settore merceologico dell'eventuale merceologia esclusiva;

- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa e alla superficie assegnata e la scadenza, il registro e la graduatoria dei titolari di posteggio, formulata applicando nell'ordine le sequenti priorità nel rispetto del settore merceologico o della merceologia prevista:
- maggiore anzianità dell'attività maturata nel mercato, ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio o dei danti causa;
- maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica propria o dei danti causa autocertificata e rilevabile dal Registro imprese della C.C.I.A.A.
- 2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (punto 7 lett. c) del Reg. 1368/99).
- 3. I nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la graduatoria dei titolari di posteggio distintamente per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata è continuamente curata dall'Ufficio Attività Economiche.

Assenze da parte dei concessionari di posteggio, assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

- 1. ASSENZE DA PARTE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO
- a) E' obbligatoria la presenza di tutti gli operatori (concessionari e spuntisti) per tutta la durata del mercato così come stabilito nella predetta ordinanza sindacale; in caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
- b) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
- c) sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario stabilito con ordinanza del Sindaco, salvo il caso di gravi intemperie documentate dal rapporto dell'agente di Polizia Municipale presente sul mercato.
- d) L'assenza non è riportata nel registro di cui all'art.11 qualora:
- i periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo all'avvenuta assenza. L'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata entro i 15 giorni successivi non è conteggiata(art.29 co.4 lett. b) del D.Lgs.n.114/98).
- si verifichino eventi atmosferici particolarmente avversi che determinano l'assenza di almeno il 50% dei concessionari di posteggio:
- vi sia l'assenza contemporanea di oltre il 50% dei concessionari di posteggio;
- si verifichi durante il mercato straordinario o mercati ordinari che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate:
- si verifichi in mercati cadenti in un giorno festivo (festività a rilevanza nazionali e locali compresa la festività del Patrono così come esplicitata nell'ordinanza del sindaco sugli orari);
- si verifichi durante mercati svolti a seguito di spostamento temporaneo, di cui all'art.9, 2° comma del presente Regolamento.
- e) In caso di subingresso, nello stesso settore merceologico, per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Le assenze del subentrante, sempre ai fini dell'art.29 co.4lett.b) del D.Lgs.n.114/98, sono calcolate in proporzione ai mesi di titolarità.

Art.13

Assegnazione posteggi liberi non in concessione; formazione della graduatoria degli spuntisti. Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

- 1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di "tipo a)" o "tipo b)" della Regione Emilia Romagna di cui al D.Lgs.114/98 presenti con le attrezzature e che hanno firmato il registro degli spuntisti, tenuto presso l'Ufficio Attività Economiche, entro l'orario stabilito.
- 2. Tali posteggi sono assegnati nel rispetto:
- a) del settore merceologico e della merceologia del posteggio secondo l'ordine occupato nell'apposita graduatoria degli spuntisti, redatta d'ufficio sulla base dei criteri di cui al successivo punto d);
- b) qualora non siano presenti operatori commerciali (spuntisti) del settore merceologico da assegnare al corrispondente posteggio, si procede all'assegnazione in deroga al vincolo del settore merceologico utilizzando la medesima graduatoria;
- 3. Non si può partecipare «alla spunta» senza attrezzatura di vendita e merci.
- 4. Il registro e la graduatoria dei non assegnatari di posteggio (da ora in poi chiamati spuntisti) è formulata in base a:
- maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla «spunta»;
- maggiore anzianità di azienda propria o dei danti causa autocertificata, rilevabile dal Registro Imprese.

In ogni caso tale graduatoria è formulata conteggiando il maggior numero di presenze accumulate sia dall'azienda stessa insieme alle presenze maturate dal dante causa (fino al momento del subingresso per trasferimento del titolo di proprietà).

E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, così come consentito al punto 6, lett. c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

- 5. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recupero di mercati non svolti, non si conteggiano le firme ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di «spunta».
- 6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
- 7. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del presente regolamento. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 Giugno di ogni anno, a partire dal 30 Giugno del 2005, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente (art. 5 co. 4 L.R. 12/99).

Art.14

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

- 1. Agli effetti dell'art.2, comma 3, della Legge Regionale n. 12 del 1999, l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio, fermo restando:
- a)che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
- b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi nel termine predetto comporta, diversamente:
- · l'automatica decadenza dell'assegnazione;
- il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art.15

Sistemazione delle attrezzature, modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

- 1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché nello spazio del posteggio assegnato a ciascuno.
- 3. Coloro che, ammodernando le proprie attrezzature, intendono utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, devono fare apposita istanza di miglioria o di scambio del posteggio, o di nuovo posteggio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Qualora dette operazioni non siano autorizzabili non è possibile utilizzare le nuove strutture.
- 4. In ogni caso la sistemazione delle attrezzature non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 5. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 6. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
- 7. Pena l'esclusione temporanea dat mercato e la prevista sanzione, l'operatore ha l'obbligo di esibire in originale la propria autorizzazione al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 8. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati per cause di forza maggiore.
- 9. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 10.Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità possono sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2,10 per la parte fissa e a metri 1,90 per la parte mobile. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
- 11. Oltre la linea perimetrale del posteggio è vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili.
- 12.E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto; è vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.
- 13. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito, nel rispetto dei limiti di legge, l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, a condizione comunque che il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
- 14. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

15.Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste sono pubblicizzate con cartello visibile, salvo nei mercati dell'antiquariato.

16. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli in sacchetti a perdere e depositarli nelle aree individuate per la raccolta.

17. Tutti gli operatori su aree pubbliche che vendono merci facilmente infiammabili, debbono munirsi di n. 1 estintore a polyere, da almeno Kg. 6, omologato e revisionato.

18.E' ammesso l'utilizzo di apparecchiature alimentate da gas combustibile alle seguenti condizioni:

il quantitativo di GPL di scorta non deve superare i 75 Kg.;

 gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, oppure provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;

i tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore, devono essere conformi a norme UNI-CIG;

la disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore ed inoltre deve essere
opportunamente ventilata;

debbono essere predisposti e resi disponibili n. 2 estintori portatili di tipo a polvere da 6 Kg., omologati e revisionati.

Art.16 Norme igienico - sanitarie

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria.

2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.

3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali che sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti, devono

essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Nell'ambito del settore merceologico e delle tipologie merceologiche previste per il posteggio, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazzione. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario, i posteggi dotati di allaciamento alla rete idrica, elettrica e fognaria, possono essere assegnati solo ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art.17 Circolazione stradale

1. Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art.18

Posteggi riservati ai produttori agricoli (art.2 commi 4, 6 e 8 L.R. 12/99)

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno carattere stagionale, ovvero la relativa assegnazione ha validità limitata ad uno o più periodi dell'anno.

2. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art.2 comma 4, della Legge Regionale n.12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempre che rilevate o documentabili dall'interessato,

b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, desumibile dalla data di inizio dell'Azienda;

- 3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo bando sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, con cadenza semestrale, presso l'Albo Pretorio del Comune, dal 1° Novembre al 30 Aprile e dal 1° Maggio al 31 Ottobre, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
- 4. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso per mercato.
- 5. Le domande presentate dai produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
- 6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 4:
- a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;

b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato.

7.I posteggi riservati a produttori agricoli, eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato (art.6, comma 8, della L.R.12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.

Mercati straordinari

- 1. Il Sindaco con apposita ordinanza, sentite le Associazioni degli operatori, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari.
- 2. L'Ufficio Comunale addetto, comunica con congruo anticipo agli operatori la data di svolgimento dei mercati straordinari.
- 3.Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della revoca dell'autorizzazione.

Art.20

Sanzioni

- 1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi della normativa vigente in materia di commercio sue aree pubbliche e ai sensi della L. 689/81.
- 2. In particolare è punito con una sanzione amministrativa:
- a) da € 50,00 a € 300,00 chi:
- non provvede alla pulizia dell'area unendo i materiali di scarto:
- eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie assegnata;
- occupa l'area oltre il termine dell'orario di sgombero per fine mercato;
- pone in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato nella autorizzazione o nella concessione di posteggio;
- incorre in ogni altra violazione alle norme previste dagli artt. 1, 9, 12, 13, del presente regolamento.
- b) da € 100,00 a € 500,00 chi:
- non rispetta le normative in merito alla pubblicità dei prezzi;
- esercita il commercio al di fuori delle aree e/o zone previste dall'ordinanza Comunale o da altri regolamenti.
- c) da € 100,00 a € 500,00 oltre alla confisca dell'attrezzatura e della merce, per chi esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali:
- 3.Per le violazioni al presente regolamento l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco o il Dirigente delegato.
- 4.Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art.6, comma 7, della L.R.12/99 ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
- 5. In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

САРО ІІІ

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art.21

Esercizio del commercio in forma itinerante

- 1. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata, fatte salve le deroghe di cui al successivo art.22:
- a) in qualunque area pubblica al di fuori del centro storico, non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore (Art.3 co.4 lett. a) ex L. R. 12 del 1999);
- b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi(Art.3 co.4 lett. b) ex L. R. 12 del 1999).

Art.22

Commercio itinerante mediante posteggio in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni

- 1. In deroga a quanto previsto nel precedente articolo 21, l'attività di vendita itinerante può essere esercitata mediante utilizzo di posteggio, esclusivamente qualora si verifichino riunioni straordinarie di persone a seguito di:
- iniziative di animazione (spettacolo o trattenimento), culturali e sportive;
- in occasione di ricorrenze annuali particolari.
- 2. La Giunta Comunale in caso delle iniziative di cui al comma precedente, determina il numero dei posteggi, la loro ubicazione e le merceologie specifiche dei posteggi e di volta in volta la loro localizzazione sul territorio comunale, tenuto conto delle esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

L'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico è rilasciata nel rispetto della merceologia prevista e dei seguenti criteri:

- a) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- b) a parità di condizioni, maggiore anzianità di attività così come risulta dall'iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio.
- 3. Nella domanda di concessione del posteggio il richiedente deve dichiarare:
- di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio itinerante (tipo b) D.Lgs.n.114/98, tipo c) ex L. 112/91 ed ex L. 398/76 non ancora convertite);
- il settore merceologico e le specializzazioni merceologiche oggetto della vendita;
- lo spazio e la localizzazione del posteggio per l'esercizio dell'attività commerciale;
- · le caratteristiche delle strutture di vendita.
- 4. Non è comunque consentito il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nella zona dei laghi Curiel.

Art.23

Norme applicabili

- 1. All'attività di vendita in forma itinerante disciplinata nel presente Capo III e agli articoli 23 e 24 si applicano le disposizioni degli articoli di seguito elencati, se ed in quanto compatibili:
- Art.1 Tipologia del commercio su aree pubbliche.
- Art.3 Giornate ed orari di svolgimento del mercato.
- Art.7 Revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
- · Art.8 Disposizioni in materia di subingresso.
- Art 15 Sistemazione delle attrezzature di vendita e modalità di utilizzo del posteggio e di vendita.
- Art.16 Norme igienico sanitarie.
- Art.20 Sanzioni.

¢